

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3963 del 25/07/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr. di Rolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4048 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.33307/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr."** – Rolo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr."** avente sede legale in Comune di **Rolo – Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Rolo – Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **produzione di parmigiano reggiano**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/12653 del 17/11/2016 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 20/01/2017 e 4/05/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 14/04/2017, con lettera n.prot.PGRE/2017/4420, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2017/5496 acquisito in data 11/05/2017;
- parere favorevole del Comune di Rolo relativamente alla conformità urbanistica con atto acquisito in data 01/12/2016 al prot. PGRE/13199;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Rolo – Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.8951 del 15/02/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di parmigiano reggiano** negli impianti ubicati in Comune di **Rolo – Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE
 EMISSIONE N.2 – GENERATORE DI VAPORE
 EMISSIONE N.3 – CALDAIA CONDIZIONAMENTO
 EMISSIONE N.4 – CALDAIA CONDIZIONAMENTO
 EMISSIONE N.5÷8 – CAMINO AD ESTRAZIONE NATURALE VAPORE DOPPIFONDI CALDAIE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Ottobre 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Ottobre 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE	2000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E2	GENERATORE DI VAPORE	2450	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E3	CALDAIA CONDIZIONAMENTO	1000	Oltre il colmo del tetto	Disconti nua	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)(**)
E4	CALDAIA CONDIZIONAMENTO	600	Oltre il colmo del tetto	Disconti nua	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)(**)
E5÷E8	CAMINO AD ESTRAZIONE NATURALE VAPORE DOPPIFONDI CALDAIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1%.

(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento discontinuo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nei generatori di vapore (E1-E2) e nelle caldaie per condizionamento (E3-E4) gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2;
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/12653 del 17/11/2016 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 20/01/2017 e 4/05/2017.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06.

- La ditta svolge attività di lavorazione di circa 14.500 t/anno di latte per la produzione di formaggio Parmigiano - Reggiano e derivati;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'abitazione;
- la Ditta dichiara, che rispetto a quanto precedente mente autorizzato, l'impianto di depurazione non è variato;
- le acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale con sedimentazione successiva e stoccaggio dei fanghi residui;
- lo scarico è in atto per 365 giorni all'anno per una portata scaricata di circa 2,28 m³/ora e per un totale di 20.000 m³/anno;
- le acque meteoriche vengono inviate in parte in acque superficiali a valle del pozzetto di ispezione dei reflui industriali e in parte disperse sul suolo;
- l'approvvigionamento idrico è da 2 pozzi dotati di contatore;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Morane.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. E' vietato effettuare lavaggi di attrezzature o cisterne in aree cortilive collegate alla rete fognaria delle acque meteoriche.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza. A tale scopo dovrà essere presente a valle dell'impianto idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
6. La Ditta deve provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda e dei residui di rigenerazione da essa derivanti, in base al D. Lgs. 152/06, parte quarta, ed evitando di farli confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
7. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).

8. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Devono essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata dal tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.